



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 68
Del 16/11/2015

Oggetto: RIDETERMINAZIONE IMPORTI MASSIMI EROGABILI AI LEGALI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI PENTONE - CONFERMA DISCIPLINARE D'INCARICO.

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di Novembre alle ore 11:30 nella preposta sala delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
MERANTE MICHELE	Sindaco	X	
PAONE ERCOLE	Vice Sindaco	X	
DE SANTIS ROSSELLA	Assessore	X	

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. FAZIO GASPARE GIUSEPPE.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: DOTT. MERANTE MICHELE nella sua qualità di Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata le precedenti deliberazioni n. 72 del 12/11/2012 e n. 18 del 16.03.2015 con le quali si determinavano gli importi massimi erogabili ai legali incaricati della difesa dell'Ente, e si approvava lo schema di disciplinare di incarico;

Ravvisata la necessità di aggiornare gli importi massimi sopra richiamati;

Ribadito che questo Ente ha la necessità di reperire risorse esterne per il conferimento di incarichi legali onde garantire la rappresentanza ed assistenza tecnica in giudizio nelle liti in cui lo stesso può risultare sia convenuto che promotore dell'azione giudiziaria;

Richiamato il D.L. n. 233/2006, convertito in legge n. 248/2006, il quale ha abolito i minimi tariffari delle parcelle forensi, per cui si reputa opportuno provvedere alla determinazione degli importi che questa Amministrazione potrà erogare a favore dei legali incaricati per la costituzione in giudizio e difesa di quest'Ente nelle vertenze legali che saranno promosse nei diversi gradi di giudizio davanti alle Magistrature;

Ritenuto di aggiornare i predetti importi massimi come di seguito riportato:

CAUSA DAVANTI A:	COMPENSI MASSIMI EROGABILI (oltre IVA e CPA)
Giudice di Pace: valore fino ad € 1.000,00	€ 400,00
Giudice di Pace: valore da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 800,00
Giudice di Pace: valore oltre € 5.000,00	€ 1.000,00
Tribunale: valore fino ad € 20.000,00	€ 1.300,00
Tribunale: valore oltre € 20.000,00	€ 1.800,00
Corte di Appello	€ 2.500,00
Cassazione	€ 3.700,00
T.A.R.	€ 2.800,00
Consiglio di Stato	€ 3.700,00
Corte dei Conti	€ 1.300,00
Commissione Tributaria Provinciale	€ 400,00
Commissione Tributaria Regionale	€ 600,00

Ritenuto altresì di stabilire che:

- per fattispecie giudiziarie che abbiano particolare rilevanza e consistenza economico-finanziaria e/o impatto sociale, per le quali sia necessario avvalersi di specifiche e specializzate professionalità, può essere previsto un compenso netto maggiorato fino al doppio di quanto stabilito, da determinarsi con gli atti di incarico;
- per le attività stragiudiziali (es. negoziazione assistita) può essere riconosciuto a favore dei legali un importo fino ad un massimo di € 2.000,00 onnicomprensivo, il quale sarà definito al momento del conferimento dell'incarico e la cui quantificazione dipende dal livello di complessità della questione;

Considerato, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni professionali, opportuno regolare il conferimento degli incarichi legali mediante l'adozione di uno schema di disciplinare utile per determinare tempi e modalità di attuazione degli stessi incarichi professionali;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2012 dell'11 maggio 2012, con la quale si precisa che gli Enti locali possono conferire a liberi professionisti un incarico di patrocinio legale, senza ricorrere alla procedura concorsuale, in quanto il suddetto mandato non rientra nella categoria di contratto di appalto di

servizi legali, trattandosi di autonomo contratto d'opera intellettuale;

Dato atto che il conferimento dell'incarico viene disposto con formale deliberazione della Giunta Comunale;

Attesa la propria competenza, ai sensi dello Statuto Comunale vigente e trattandosi, tra l'altro, di atto di autoregolamentazione;

Ritenuto di confermare il disciplinare di incarico composto da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso disciplinare sarà sottoscritto dal Responsabile di Servizio contenzioso, titolare di area di posizione organizzativa;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sottoriportati:

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sottoriportati:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 16/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CAPICOTTO CONCETTA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 16/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. IANNELLI FABIO

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di rideterminare gli importi massimi che questa Amministrazione potrà erogare a favore dei legali incaricati per la costituzione in giudizio, a difesa di questo Ente, nelle vertenze giudiziarie che saranno promosse nei diversi gradi di giudizio davanti alle Magistrature, per come di seguito riportato:

CAUSA DAVANTI A:	COMPENSI MASSIMI EROGABILI (oltre IVA e CPA)
Giudice di Pace: valore fino ad € 1.000,00	€ 400,00
Giudice di Pace: valore da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 800,00
Giudice di Pace: valore oltre € 5.000,00	€ 1.000,00
Tribunale: valore fino ad € 20.000,00	€ 1.300,00
Tribunale: valore oltre € 20.000,00	€ 1.800,00
Corte di Appello	€ 2.500,00
Cassazione	€ 3.700,00
T.A.R.	€ 2.800,00
Consiglio di Stato	€ 3.700,00
Corte dei Conti	€ 1.300,00

Commissione Tributaria Provinciale	€ 400,00
Commissione Tributaria Regionale	€ 600,00

- 2) Di dare atto che gli importi soprarichiamati sono comprensivi di ogni onere e costo, ivi comprese le spese documentate, intendendosi esclusi solo quelli relativi ad IVA e CPA;
- 3) Di stabilire che per particolari fattispecie giudiziarie, che abbiano particolare rilevanza e consistenza economico-finanziaria e/o impatto sociale, per le quali è necessario avvalersi di specifiche e specializzate professionalità, può essere previsto un compenso netto maggiorato fino al doppio di quanto stabilito, da determinarsi con gli atti di incarico;
- 4) Di stabilire altresì che per i casi di più ricorsi presentati da soggetti diversi, ma aventi evidenti connessioni oggettive, si potrà procedere alla nomina di un solo Legale, riconoscendo allo stesso, rispetto ai parametri di riferimento sopra illustrati, una maggiorazione del 10% per ogni nominativo successivo al primo. Nel caso di soccombenza nel giudizio si applicherà una riduzione pari al 20% sull'importo base pattuito;
- 5) Di dare atto che non possono essere incaricati quei professionisti, singoli od associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale.
- 6) Di determinare che per le attività stragiudiziali (es. negoziazione assistita) può essere riconosciuto a favore dei legali un importo fino ad un massimo di € 2.000,00 onnicomprensivo, il quale sarà definito al momento del conferimento dell'incarico e la cui quantificazione dipende dal livello di complessità della questione;
- 7) Di confermare il disciplinare di incarico, composto da n. 11 articoli, recante la regolamentazione dei rapporti tra il professionista designato per la difesa e tutela delle ragioni dell'Ente e questo Comune, qui allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 8) Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza e il voto unanime a tal fine espresso.

-----oOo-----

DISCIPLINARE D'INCARICO

VERTENZA COMUNE DI PENTONE - _____

L'anno DUEMILA..... il giorno del mese di, negli uffici del Comune di Pentone, tra:

- Il Sig., nato a il, responsabile del Servizio contenzioso del Comune di Pentone, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta,

E

- l'Avv./Dott. nato a il, codice fiscale, iscritto all'Ordine

Premesso:

- Che per il Comune di Pentone è necessario ricorrere a professionalità esterne per il conferimento di incarichi legali, onde garantire l'assistenza tecnica in giudizio nelle liti in cui lo stesso risulta essere convenuto e/o promotore dell'azione giudiziaria;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. del è stata decisa la costituzione in giudizio dell'Ente ed affidato all'Avv. l'incarico di difesa e tutela delle ragioni dell'Ente nel procedimento giudiziario promosso da

- Che è intendimento delle parti regolare il presente incarico con apposito disciplinare, facendo risultare, in formale atto, i relativi diritti ed obblighi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune ha cura di formalizzare l'incarico in argomento entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e per evitare approssimazioni e frette pregiudizievoli.

L'Ufficio competente trasmette al professionista la delibera di costituzione in giudizio nonché tutti gli atti che siano necessari per la causa.

Art. 2

Il professionista incaricato, Avv./ Dott. si impegna ad informare per iscritto il competente ufficio comunale su tutte le iniziative e le attività intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

All'ufficio preposto è inviata in tempi celeri ogni memoria, comparsa od altro scritto defensionale, redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo da consentire allo stesso ufficio di conoscere e valutare il generale interesse del Comune.

Art. 3

Il legale incaricato trasmette periodicamente dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità di addivenire ad un componimento bonario della lite.

Art. 4

Per i giudizi per i quali non si addivene ad una transazione e si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente, il professionista incaricato è tenuto a valutare l'opportunità, se ne ricorrono gli estremi, di una eventuale impugnativa e proporla con tempestività all'Ufficio competente.

Resta inteso che in caso di soccombenza della controparte, le spese che la stessa controparte dovrà corrispondere, verranno ripartite tra l'Ente ed il legale nella misura del 70% per il primo e 30% per il secondo.

Art. 5

Si dà atto che il valore presunto della controversia è di € _____. Per l'incarico professionale riferito al presente disciplinare viene stabilito il compenso lordo e definitivo di € _____ (oltre IVA e cassa professionale), non soggetto a revisione e comprensivo di ogni onere e costo, ivi incluse le spese documentate.

Nel caso di soccombenza nel giudizio si applicherà una riduzione pari al 20% sull'importo base pattuito.

Nel caso di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia del/dei ricorrente/i, si applicherà una riduzione pari al 40% sull'importo base pattuito.

Nel caso di abbandono del giudizio da parte del Legale incaricato dall'Ente si applicherà una riduzione del 70% sull'importo base pattuito, parametrato allo stato di avanzamento della vertenza, salvo a quantificare il maggior danno.

Art. 6

La procura alla lite sarà firmata dal Sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce.

Art. 7

La corresponsione del compenso professionale verrà effettuata al termine dell'incarico dal Responsabile di Servizio che ha sottoscritto la relativa convenzione di incarico.

Può, tuttavia, per giustificati motivi, essere corrisposta una parte del compenso, a titolo di acconto, nel corso dell'espletamento dell'incarico o all'atto del suo conferimento.

Art. 8

Il professionista si impegna a non accettare incarichi da soggetti pubblici o privati contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato.

Art. 9

La manifesta negligenza, gli errori evidenti ed i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme che regolano l'attività professionale, danno luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico ed alla risoluzione del presente disciplinare.

Il provvedimento sarà assunto dalla Giunta Comunale, a seguito di apposita relazione del responsabile del Servizio nella cui sfera di competenza rientra la vertenza in parola.

Art. 10

Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pentone, li ___/___/_____

L'Avvocato/Il Dott.

Il Responsabile del Servizio contenzioso

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. MERANTE MICHELE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data 25/11/2015

e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari.

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to CAPICOTTO CONCETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione:

Diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE